



UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA

**REGOLAMENTO CONCERNENTE LA CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELLE
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI, LA DEONTOLOGIA STUDENTESCA E LA
RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE**

(Emanato con decreto rettorale 23 marzo 2022 n. 485)



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Preambolo **La Comunità accademica**

L'Università della Calabria è parte della Comunità scientifica internazionale e ne condivide i fini, i principi ed il metodo, avendo come obiettivo quello di trasmettere e condividere conoscenze e di concorrere al progresso delle scienze e della cultura. Essa si ispira alla Costituzione della Repubblica Italiana, ne custodisce i valori fondanti, si impegna a declinare i suoi compiti nel solco del suo dettato. Essa si ispira, inoltre, ai principi della Dichiarazione dei diritti dell'uomo dell'ONU, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

La Comunità accademica si costituisce al di sopra dei confini delle nazioni e delle confessioni religiose, di ogni forma di discriminazione di censo, di genere, orientamento sessuale, etnia, cittadinanza, credo religioso, opinione politica e condizioni personali e sociali.

La Comunità accademica ha come metodo il confronto aperto e costruttivo, il rigore nella definizione delle ipotesi e nella loro verifica; si caratterizza per l'integrazione delle diverse componenti universitarie. Considera la trasmissione e la costruzione del sapere frutto del lavoro comune di docenti, studenti, personale tecnico e amministrativo e di quanti a diverso titolo operano in essa e per essa. Favorisce la valorizzazione e la promozione della qualificazione didattica dei docenti e la loro formazione continua. La costruzione, la condivisione e la trasmissione del sapere si realizzano attraverso lo studio, l'insegnamento, la ricerca ed il dialogo costante tra le generazioni; la comunità dei docenti costituisce, insieme agli studenti e con la comunità territoriale nazionale ed internazionale di riferimento, un reale patto formativo volto a valorizzare le loro competenze culturali e professionali. La comunità accademica sostiene le studentesse e gli studenti nel raggiungimento dei loro obiettivi personali di apprendimento e favorisce l'autonomia di pensiero.

Ciascun membro della Comunità è chiamato a contribuire, secondo le sue capacità, in uno spirito di leale collaborazione fra tutte le componenti accademiche, al conseguimento dei risultati che la comunità si propone; ciascuno è chiamato a partecipare attivamente alla vita della comunità, anche attraverso l'espressione del voto. È altresì compito dell'Ateneo formare le nuove generazioni al libero esercizio del pensiero e al senso della responsabilità sociale delle proprie funzioni attuali e future.

PARTE PRIMA

Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti

Art. 1. Ai sensi dell'art. 2.4, comma 1, lett. b) dello Statuto di Autonomia dell'Università della Calabria la Parte prima del presente Regolamento disciplina i diritti e i doveri delle studentesse e degli studenti.

Titolo I

Sezione I – Principi e tutele fondamentali

Art. 2. In attuazione dell'art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, che sancisce il diritto per tutti i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, l'Università della Calabria riconosce e garantisce alle proprie studentesse e ai propri studenti (d'ora in poi "gli studenti") i loro diritti e il rispetto dei loro doveri.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Art. 3. Gli studenti hanno diritto al rispetto della loro dignità, bene primario ed intangibile della loro appartenenza alla comunità universitaria. Essi sono depositari di diritti e di doveri fondamentali, nel quadro di un percorso di apprendimento e di formazione ispirato ai principi di responsabilità e autodeterminazione.

Art. 4. Gli studenti sono portatori di diritti riconosciuti e inalienabili, senza distinzione di sesso, di orientamento sessuale, di nazionalità, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali, e con pari dignità rispetto alle altre componenti della Comunità stessa. L'Università garantisce l'integrazione di tutti i membri della comunità accademica senza distinzioni o alcun tipo di discriminazione e si impegna a rimuovere le barriere architettoniche.

Art. 5. L'Ateneo assicura agli studenti le condizioni atte a promuovere lo sviluppo della loro personalità e della loro coscienza civile nell'ambito della propria esperienza formativa, riconoscendo e favorendo l'esercizio dei diritti di partecipazione, di libertà espressiva e di autonomia culturale.

Art. 6. L'Università promuove il riconoscimento del merito, sostiene gli studenti capaci e meritevoli, senza distinzione di condizione economica e sociale, garantendo l'effettività del diritto allo studio.

Art. 7. Il diritto allo studio è un obiettivo primario. Nel quadro delle rispettive competenze materiali nazionali e regionali di sostegno del diritto allo studio, l'Ateneo assume provvedimenti diretti a favorire lo studio degli studenti meritevoli privi di mezzi e rende possibile l'erogazione di borse di studio mettendo tempestivamente a disposizione dello studente tutte le informazioni necessarie.

Art. 8. Gli studenti beneficiari, a diverso titolo, delle pubbliche risorse messe loro a disposizione hanno il dovere di farne l'uso più responsabile nel perseguire il proprio impegno di studio e formazione.

Art. 9. Tutti gli studenti hanno diritto ad accedere a percorsi formativi di ogni livello. A tal fine l'Università fornisce agli studenti gli strumenti necessari per colmare eventuali lacune formative e raggiungere il successo formativo.

Art. 10. Gli studenti, senza distinzione di orientamento sessuale, di nazionalità, di genere, di opinioni politiche, di opzioni culturali e di fede religiosa hanno il diritto di fruire di spazi di socialità, studio e confronto collettivo. Hanno il diritto di riunirsi in assemblea negli spazi universitari senza onere finanziario, di associarsi e di organizzarsi collettivamente nel rispetto delle leggi dello Stato, dello Statuto di Autonomia, dei regolamenti di Ateneo e dei principi di tolleranza e pluralismo.

Art. 11. L'Università si impegna a favorire l'esercizio dei diritti costituzionali ed in particolare delle libertà di espressione, di manifestazione di pensiero, di riunione, di associazione e di organizzazione. Promuove la facoltà di valutazione e di critica esercitate con rispetto, tolleranza e rigore da parte dei componenti della comunità accademica nonché la partecipazione alla vita dell'Università secondo le regole della democrazia e della responsabilità.

Art. 12. L'Università si impegna a promuovere il benessere psico-fisico degli studenti e prevede specifiche azioni di supporto a coloro che sono in difficoltà per motivi economici,



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

socio - ambientali, psicologici o didattici, nonché agli studenti lavoratori e agli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento.

Art. 13. L'Università tutela, secondo la normativa vigente, la privacy degli studenti e garantisce il diritto all'accesso alle informazioni in ossequio agli obblighi di trasparenza.

Art. 14. L'Università, in ossequio agli artt. 51 e 117 della Costituzione, favorisce la partecipazione attiva degli studenti e delle rappresentanze studentesche, promuovendo la parità di accesso alle cariche elettive tra donne e uomini.

Art. 15. Gli studenti hanno il diritto di partecipare alla vita e al governo democratico dell'Università esercitando l'istituto della rappresentanza negli organi decisionali e di indirizzo di Ateneo secondo le previsioni dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo. Gli studenti hanno inoltre il diritto e il dovere di partecipare agli organi che programmano e valutano l'attività didattica.

Nella pluralità dei loro orientamenti politici e culturali, gli studenti informano comunque il proprio mandato di rappresentanza ai principi fondamentali della Costituzione italiana e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Art. 16. Gli studenti disabili hanno diritto a partecipare attivamente e pienamente a tutte le fasi della vita universitaria. È compito dell'Ateneo favorire concretamente e in ogni forma l'attuazione di tale principio.

Art. 17. Gli studenti stranieri iscritti nell'Ateneo hanno il diritto di partecipare attivamente e a pieno titolo a tutte le fasi della vita universitaria. L'Ateneo garantisce loro, anche con appositi uffici, adeguata assistenza, contribuendo a rimuovere gli ostacoli al loro completo inserimento nella comunità universitaria.

Art. 18. L'Università si impegna ad accogliere ogni anno studenti di diversa provenienza sostenendo azioni per colmare eventuali difficoltà che provengano dal percorso di studi precedente. Sostiene azioni successive di tutorato in itinere. Nelle azioni rivolte a conseguire tale scopo, l'Università s'impegna a coinvolgere il maggior numero di istituzioni scolastiche, enti locali, organizzazioni imprenditoriali e forze sociali includendo quelle operanti nelle zone meno avvantaggiate del territorio. L'Università garantisce la diffusione tempestiva di tutte le informazioni utili a realizzare questi obiettivi.

Art. 19. Le segnalazioni di presunta trasgressione delle suddette norme sono rivolte al Rettore e ai responsabili delle strutture interessate da singoli studenti.

Titolo II

Sezione II - Doveri fondamentali

Art. 20. Gli studenti si impegnano a prendere consapevolezza dei propri doveri, nel rispetto dell'etica della responsabilità, che dovrà divenire motivo centrale della propria formazione culturale, scientifica e professionale. In particolare, sono tenuti ad osservare il rispetto del Codice Etico e di Comportamento di Ateneo.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Art. 21. È dovere dei rappresentanti degli studenti esercitare il proprio mandato con continuità e impegno informandosi al principio di leale cooperazione e collaborazione.

Art. 22. Gli studenti hanno il dovere di assumere un comportamento rigoroso e leale in tutte le loro attività all'interno dell'Università. In particolare, sono tenuti ad un comportamento corretto durante lo svolgimento delle prove di esame dando esempio tangibile dei loro valori di integrità personale e di onestà intellettuale. Gli studenti hanno il dovere di rispettare tutti i beni comuni, in aula, in laboratorio, in biblioteca ed in genere nell'Università, coltivando la consapevolezza del ruolo dell'Università come bene e servizio pubblico.

Art. 23. Gli studenti hanno il dovere di concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società in cui esse sono inserite.

Art. 24. Gli studenti hanno inoltre il dovere di rispettare gli spazi messi a loro disposizione, inclusi quelli espressamente concessi in uso, di mantenerne il decoro e la funzionalità che per essi ha previsto l'Università.

PARTE SECONDA

Titolo III

Deontologia studentesca e responsabilità disciplinare

Art. 25 – Oggetto, definizioni e ambito di applicazione

1. Il presente Titolo III disciplina la deontologia studentesca e la responsabilità disciplinare, nonché i provvedimenti applicabili agli studenti dell'Università della Calabria in caso di accertamento di illecito disciplinare.

Ai sensi del presente Titolo si intende:

- a) per studenti, coloro che sono iscritti ad un corso di studio, a un corso professionalizzante, a un corso di dottorato, a una Scuola di Specializzazione, a singole attività formative, indipendentemente dall'anno accademico di ultima iscrizione nonché gli iscritti e registrati all'Università della Calabria nell'ambito di programmi di scambio con Università estere;
- b) per corso di studio, i corsi idonei a conseguire una laurea, una laurea specialistica o magistrale, un diploma di specializzazione;
- c) per corsi professionalizzanti, i master di primo e secondo livello, i corsi di alta formazione, i corsi di formazione permanente e corsi intensivi, disciplinati dal relativo regolamento;
- d) per Scuole di Specializzazione, i corsi di terzo ciclo disciplinati dal Regolamento didattico d'Ateneo;
- e) per corso di dottorato, il corso di terzo ciclo della formazione universitaria, che assicura la formazione alla ricerca scientifica e fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca, anche a livello internazionale, e attività professionali di alta qualificazione.

Articolo 26 – Disposizioni generali e norme di comportamento

1. Gli studenti sono tenuti a osservare comportamenti rispettosi delle fonti legislative, statutarie, regolamentari e delle previsioni contenute nel Codice Etico e di Comportamento in vigore presso l'Università della Calabria.

2. Gli studenti sono tenuti a non interferire col regolare svolgimento della vita universitaria e delle attività istituzionali e ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell'Ateneo o



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

di terzi che anche temporaneamente vi si trovino, nonché da atti e comportamenti che arrechino danno all'interesse e all'immagine dell'Università.

3. Gli studenti sono tenuti ad osservare comportamenti improntati alla responsabilità e rispettosi della integrità personale e della dignità altrui, delle libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di studio all'interno delle strutture dell'Ateneo, o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare gli spazi dell'Università.

4. Gli studenti si astengono altresì dal porre in essere condotte discriminatorie in relazione all'etnia, religione, genere, orientamento sessuale o politico o che siano gravemente offensive della dignità di studenti, docenti, personale tecnico e amministrativo o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare i locali dell'Università.

5. Inoltre, gli studenti si astengono dal porre in essere atti o fatti diretti al fine, o abbiano l'effetto, di alterare, modificare, contraffare atti inerenti alla propria o alla altrui carriera universitaria, al libretto universitario, ai verbali di esame o di tirocinio, all'acquisizione di crediti formativi universitari o altro atto inerente la predetta carriera, ivi compresa la dichiarazione non veritiera resa al fine di ottenere benefici patrimoniali o non patrimoniali.

6. Gli studenti si astengono dal mantenere comportamenti che impediscano in qualche modo l'accertamento di illeciti disciplinari.

7. Non costituisce illecito disciplinare la partecipazione a manifestazioni collettive e ad ogni altra forma di protesta, purché avvenga nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione.

8. La violazione delle suddette norme di comportamento comporta una responsabilità disciplinare e l'applicazione di provvedimenti disciplinari in caso di accertato illecito disciplinare.

9. Nel caso di comportamenti dello studente che possano configurare anche fattispecie di reato, l'Università provvede tempestivamente a informare l'Autorità giudiziaria e adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

10. Il procedimento disciplinare si avvia a prescindere dalla pendenza di indagini dell'Autorità giudiziaria o del procedimento penale relativi ai medesimi fatti oggetto della contestazione degli addebiti.

Articolo 27 – Disposizioni comuni e provvedimenti disciplinari

1. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, all'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, alla valutazione dei fatti e alla valutazione degli elementi di prova, nonché alla durata del corso.

2. I provvedimenti disciplinari di cui al comma 1 sono definitivi e, con l'eccezione dell'archiviazione, sono registrati nella carriera dello studente nonché riportati nel foglio di congedo.

3. I provvedimenti disciplinari, per quanto compatibili, si applicano anche agli studenti iscritti alle singole attività formative nonché agli studenti iscritti e registrati all'Università della Calabria nell'ambito di programmi di scambio con Università estere.

Articolo 28 – Provvedimenti disciplinari a carico degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale.

1. I provvedimenti disciplinari applicabili, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:

a) l'ammonizione verbale;

b) l'interdizione temporanea da una o più attività formative, ivi compreso il tirocinio;



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

- c) l'esclusione da uno o più esami o valutazioni finali di profitto o dalla prova finale per un periodo fino a tre mesi;
- d) la sospensione temporanea dall'Università fino a un anno, comprensiva di tutti gli atti di carriera, esami e attività didattiche.

Articolo 29 – Provvedimenti disciplinari a carico degli studenti iscritti ai corsi professionalizzanti

1. I provvedimenti disciplinari applicabili, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:

- a) l'ammonizione;
- b) l'esclusione dalle valutazioni di profitto o dalla prova finale per un periodo fino a tre mesi;
- b) la sospensione temporanea dall'Università fino a un anno, comprensiva di tutti gli atti di carriera, valutazioni finali di profitto ed attività didattiche.

Articolo 30 – Provvedimenti disciplinari a carico degli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione

1. I provvedimenti disciplinari applicabili, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:

- a) ammonizione;
- b) sospensione temporanea dall'Università fino a un anno, comprensiva di tutti gli atti di carriera, verifiche del profitto e attività didattiche.

Articolo 31 – Provvedimenti disciplinari a carico degli studenti iscritti ai corsi di dottorato

1. I provvedimenti disciplinari applicabili, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:

- a) ammonizione;
- b) rinvio sino a un anno dell'esame finale.

Art. 32 – Commissione istruttoria

1. La giurisdizione disciplinare nei confronti degli studenti viene esercitata da una Commissione istruttoria con competenze istruttorie e propositive del provvedimento da adottare.

2. Ai fini dell'irrogazione dei provvedimenti disciplinari di cui al presente Regolamento, il Senato Accademico designa una Commissione istruttoria composta, in qualità di membri effettivi, da tre professori o ricercatori di ruolo su proposta del Rettore, da un funzionario, proposto dal Direttore generale, che svolge anche le funzioni di Segretario verbalizzante, e da uno studente designato dal Consiglio degli Studenti.

3. Il Senato Accademico, altresì, designa, per ognuna delle categorie indicate al comma precedente, tre membri supplenti, che subentreranno a quelli effettivi nei casi di astensione, impedimento o incompatibilità.

4. La Commissione, nominata con decreto rettorale, dura in carica tre anni e i suoi componenti restano in carica per un solo mandato.

5. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti e le delibere sono assunte a maggioranza degli stessi.

Art. 33 – Astensione e ricusazione dei membri della Commissione

1. Ciascun componente della Commissione ha l'obbligo d'astenersi nei casi previsti dall'art. 51 del codice di procedura civile.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

2. È facoltà dello studente sottoposto a procedimento disciplinare presentare istanza di ricusazione di uno o più componenti della Commissione nei casi di cui al comma precedente, entro cinque giorni dalla notifica della contestazione degli addebiti.
3. Sull'istanza di ricusazione o sulle richieste d'astensione decide il Presidente della Commissione entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza; sulle istanze che riguardano il Presidente, decide il Rettore entro il medesimo termine.
4. I componenti astenuti o ricusati sono sostituiti dai supplenti di cui all'art. 32, comma 3, o, in caso d'impossibilità, da altri designati con le medesime modalità di cui all'art. 32, comma 2.

Art. 34 – Il Procedimento disciplinare

1. Chiunque venga a conoscenza di un fatto che possa configurare illecito disciplinare, ne dà immediata informazione per iscritto al Rettore in forma non anonima. L'Ateneo adotta tutte le misure necessarie alla tutela della privacy del denunciante.
2. Entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto, il Rettore, avvalendosi degli uffici competenti dell'Ateneo e individuando un Responsabile del procedimento, avvia il procedimento disciplinare trasmettendo l'Avviso di contestazione degli addebiti mediante posta elettronica certificata o con lettera raccomandata all'indirizzo di residenza dello studente o, in mancanza, all'ultimo indirizzo comunicato all'Ateneo.
3. Il Rettore, altresì, entro trenta giorni dalla notifica della notizia di cui al comma 2, avvalendosi dell'ufficio del Responsabile del procedimento, avvia il procedimento disciplinare e trasmette la documentazione relativa all'avvio del procedimento alla Commissione istruttoria, ovvero dispone l'archiviazione nei casi in cui il fatto, a suo giudizio, non sussista o sia di particolare tenuità.
4. La contestazione di addebiti deve necessariamente contenere:
 - a) una dettagliata, chiara e precisa descrizione dei fatti oggetto di contestazione;
 - b) il Responsabile del procedimento;
 - c) l'indicazione del diritto di prendere visione degli atti del procedimento, nonché l'ufficio in cui si può prendere visione ed eventualmente estrarre copia degli atti del fascicolo che lo riguarda e della possibilità di essere ascoltati dalla Commissione istruttoria.
5. L'avviso indica, inoltre, la data in cui può avvenire l'audizione da parte della Commissione istruttoria, se richiesta dallo studente sottoposto al procedimento e che lo stesso ha facoltà di:
 - a) presentarsi dinanzi al Rettore per essere ulteriormente ascoltato in ordine ai fatti che sono contestati;
 - b) prendere visione delle attività sino a quel momento compiute;
 - c) farsi assistere da persona di sua fiducia;
 - d) presentare, in ogni stato del procedimento, memorie difensive ed eventuali documenti a discolpa e indicare eventuali prove da assumere;
6. Tra l'avviso e l'audizione dello studente deve intercorrere un termine non inferiore a dieci (10) giorni.
7. Nell'espletamento dell'incarico, la Commissione istruttoria può acquisire documenti, sentire testimoni, acquisire il parere di esperti dalla stessa incaricati, compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria; può, altresì, compiere le attività istruttorie richieste dallo studente interessato, se ritenute utili e pertinenti ai fini dell'accertamento. A tali fini, essa può, inoltre, avvalersi della consulenza degli uffici amministrativi.
8. Di ogni operazione deve essere redatto specifico verbale, sottoscritto dai componenti la Commissione e da ciascun intervenuto.
9. La Commissione che, nel corso dell'attività istruttoria, accerti fatti che possono costituire reato, ne informa il Rettore, il quale trasmette gli atti all'Autorità giudiziaria.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

10. La Commissione deve concludere i propri lavori entro sessanta (60) giorni dal ricevimento degli atti da parte del Rettore. A conclusione dell'attività istruttoria, la Commissione trasmette al Rettore gli atti, unitamente ad una relazione scritta nella quale vengono ricostruiti i fatti, riportate le indagini effettuate e gli esiti relativi e formula una proposta di archiviazione o una proposta di adozione del provvedimento disciplinare previsto.

11. I componenti della Commissione, e chiunque venga a conoscenza dei fatti e degli atti inerenti al procedimento disciplinare, sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo.

Art. 35 – Irrogazione dei provvedimenti disciplinari

1. Sono competenti ad irrogare i provvedimenti disciplinari:

- il Rettore, per il provvedimento disciplinare di cui alla lettera a) dell'art. 28 del presente Regolamento;

- il Senato Accademico, per i provvedimenti disciplinari di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 28 del presente Regolamento.

2. Il Rettore, in riferimento alle sanzioni, e in attesa dell'irrogazione del provvedimento disciplinare definitivo, può applicare una misura cautelare, al fine di prevenire la reiterazione di fatti della stessa natura.

3. Nel caso in cui la Commissione proponga l'archiviazione, il Rettore dispone la stessa entro dieci (10) giorni. Nel caso in cui la Commissione proponga il provvedimento disciplinare dell'ammonizione verbale, il Rettore adotta tale provvedimento entro dieci (10) giorni. Nel caso di un provvedimento disciplinare diverso, il Rettore trasmette gli atti, unitamente alla relazione predisposta dalla Commissione istruttoria, al Senato Accademico, organo competente a deliberare sull'irrogazione della sanzione. Il Senato Accademico delibera sull'irrogazione della sanzione proposta dalla Commissione istruttoria a maggioranza dei suoi componenti; ove non ritenga di chiedere alla Commissione approfondimenti istruttori, il Senato Accademico può discostarsi dalla proposta della Commissione istruttoria a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il procedimento disciplinare si conclude con delibera del Senato Accademico emanata, a pena di decadenza, entro trenta (30) giorni dalla trasmissione della proposta della Commissione istruttoria. La decorrenza dei termini è sospesa nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto e nel periodo dal 23 dicembre al 7 gennaio di ogni anno.

4. Il Rettore provvede, con proprio decreto, a rendere esecutivi tutti i provvedimenti disciplinari. Di detti provvedimenti, che contengono sempre le motivazioni di irrogazione della sanzione disciplinare, viene data comunicazione allo studente a cura del Responsabile del procedimento con posta elettronica certificata o lettera raccomandata AR inviata all'indirizzo di residenza da lui dichiarato oppure, in mancanza, all'ultimo indirizzo comunicato all'Ateneo.

5. Il Rettore, qualora all'esito delle attività istruttorie della Commissione istruttoria, si trovi a dover irrogare il provvedimento disciplinare dell'ammonizione verbale di cui alla lett. a) del presente Regolamento, procede verbalmente. Dell'irrogazione dell'ammonizione è comunque redatto specifico verbale.

6. Nel caso di irrogazione di provvedimenti disciplinari da parte del Senato Accademico è redatto verbale. A tutela della riservatezza dell'interessato, del verbale del Senato Accademico viene reso pubblico solo il titolo e il dispositivo, omettendo il nominativo dello studente.

7. Nel caso di accertamento di illecito disciplinare corrispondente alla ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 26 del presente Regolamento, il Rettore provvede, con proprio decreto, all'annullamento, in autotutela, degli atti o provvedimenti amministrativi alterati, modificati, contraffatti e di quelli che da essi dipendono.

8. Dell'applicazione della sanzione della sospensione temporanea dall'Ateneo viene data comunicazione a tutti gli Atenei italiani.

9. Tutti i provvedimenti disciplinari sono registrate nella carriera universitaria dello studente.



UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA

10. Le sanzioni irrogate a studenti temporaneamente ospiti dell'Ateneo sono comunicate alle Università di appartenenza.

Articolo 36 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo ufficiale d'Ateneo.
2. Ai procedimenti disciplinari pendenti prima della pubblicazione di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data della contestazione degli addebiti.